

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 14.11.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 novembre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Paola Anzellotti e Adele Nunnari.

#### 1) RECLAMO N° 12 DELLA SOCIETÀ FIDENTINA ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATTANI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.

Con reclamo del 28.07.2017, la Società Fidentina ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 24.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Riccardo Cattani, e pari ad € 2.032,50, di cui € 1.626,00 a titolo di premio, ed € 406,50 a titolo di penale.

La Società Fidentina ASD, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la Fidentina ASD eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita, nonché la violazione dell'art. 96 NOIF per non aver la stessa mai ricevuto la notifica del ricorso di primo grado.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società Fidentina ASD ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda. Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società Fidentina ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO N° 13 DELLA SOCIETÀ USD REAL VAL BAGANZA CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 78 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TERBONATI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società USD Real Val Baganza ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 26.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Simone Terbonati, e pari ad € 807,30, di cui € 702,00 a titolo di premio, ed € 105,30 a titolo di penale.

La Società USD Real Val Baganza, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la USD Real Val Baganza eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società USD Real Val Baganza ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (17.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società USD Real Val Baganza e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 14 DELLA SOCIETÀ USD VARANESE CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 18 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASTELLONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società USD Varanese ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Lorenzo Castellone, e pari ad € 496,80 di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società USD Varanese, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la USD Varanese eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società USD Varanese ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (17.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società USD Varanese e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ ASD POL. IL CERVO CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 23 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CHIUSI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società ASD Pol. Il Cervo ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Matteo Chiussi, e pari ad € 1.552,50, di cui € 1.242,00 a titolo di premio, ed € 310,50 a titolo di penale.

La Società ASD Pol. Il Cervo, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la ASD Pol. Il Cervo eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società ASD Pol. Il Cervo ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pol. Il Cervo e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 16 DELLA SOCIETÀ ASD POL. IL CERVO CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società ASD Pol. Il Cervo ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Alessandro Ferrari, e pari ad € 1.552,50, di cui € 1.242,00 a titolo di premio, ed € 310,50 a titolo di penale.

La Società ASD Pol. Il Cervo, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale

del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la ASD Pol. Il Cervo eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società ASD Pol. Il Cervo ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pol. Il Cervo e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Paola Anzellotti e Adele Nunnari.

### **6) RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 32 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DEL FANTE MARCELLO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Marcello Del Fante, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 18 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 67 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PATRIOLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Marco Patrioli, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi

qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 80 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOLOMELLI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Matteo Tolomelli, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 64 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OPPICI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Marco Oppici, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 40 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOLLI SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi,

pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Sebastiano Folli, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**11) RECLAMO N° 22 DELLA SOCIETÀ US CARIGNANO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GATTI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 28.07.2017, la Società US Carignano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Nicolò Gatti, e pari ad € 1.552,50 di cui € 1242,00 a titolo di premio, ed € 310,50 a titolo di penale.

La Società US Carignano, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la US Carignano eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società USCARIGNANO ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Carignano ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Paola Anzellotti e Adele Nunnari.

#### **12) RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ACD TRASIMENO CONTRO LA SOCIETÀ UNIONE POL. POLIZIANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 79 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TESTI CARLO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con atto 28 luglio 2017, la ACD Trasimeno ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 12.07.2017, con la quale è stata accolta la richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto dalla Società Unione Pol. Poliziana ASD, in seguito al tesseramento da parte della reclamante del calciatore Carlo Andrea Testi.

Assume la ACD Trasimeno che nella stagione sportiva 2016/2017 essa reclamante avrebbe avuto il calciatore Carlo Andrea Testi solo in prestito dalla Società Pol. Pietraia ASD rimasta titolare del relativo tesseramento e che pertanto nulla sarebbe dovuto alla Unione Pol. Poliziana ASD a titolo di premio di preparazione.

Rappresenta, altresì, la ACD Trasimeno che sia nella stagione 2013/2014 che nella stagione 2014/2015, il calciatore si sarebbe allenato, su richiesta della Unione Pol. Poliziana ASD, con la medesima ACD Trasimeno, in quanto l'Unione Pol. Poliziana sarebbe stata impossibilitata a sopportare gli oneri dei trasferimenti del calciatore nella propria sede di allenamenti.

Conclude, pertanto, la ACD Trasimeno con la richiesta di annullamento della decisione impugnata. LA Società controparte, ritualmente notiziata del ricorso, non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 14 novembre 2017.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Risulta in atti, ed è confermato dalla stessa reclamante, che nella stagione sportiva 2016/2017, subito dopo il primo tesseramento pluriennale del calciatore Carlo Andrea Testi da parte della Pol. Pietraia ASD, avvenuto in data 10 agosto 2016, lo stesso è stato trasferito in prestito alla ACD Trasimeno in data 24 agosto 2016, ove è rimasto per tutta la stagione sportiva.

La Commissione Premi ha pertanto correttamente applicato il comma 2 dell'art. 96 NOIF, secondo il quale "qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo dovuto dalla precedente Società".

E' noto che la suddetta norma è stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare gli elusivi aggiramenti all'istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categorie inferiori.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, respinge il reclamo presentato dalla Società ACD Trasimeno e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ US ARSENAL CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 58 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORENI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con reclamo inviato il 3.08.2017, la Società US Arsenal ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 29.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Riccardo Moreni, e pari ad € 745,20, di cui € 648,00 a titolo di premio, ed € 97,20 a titolo di penale..

La Società US Arsenal, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la US Arsenal eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società US ARSENAL ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (17.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arsenal e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**14) RECLAMO N°. 25 DELLA SOCIETÀ POL. BRESCELLO AD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 73 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMEO ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. I/E del 12.7.2017.**

Con reclamo del 01.08.2017, la Società POL. Brescello AD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. I/E del 12.07.2017, e comunicata in data 29.7.2017 con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Alex Romeo, e pari ad € 1.147,50, di cui € 918,00 a titolo di premio, ed € 229,50 a titolo di penale.

La Società POL. Brescello AD, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all'esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell'affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la POL. Brescello AD eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società POL. Brescello AD ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l'affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v'è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società Pol. Brescello AD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**15) RECLAMO N° 26 DELLA SOCIETÀ ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 8 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BENEDETTI VERONICA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.**

Con atto 2 agosto 2017, la ASD UP Comunale Tavagnacco ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 12.07.2017, con la quale è stata accolta la richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto dalla ASD Cjarlins Muzane, in seguito al tesseramento da parte della reclamante della calciatrice Veronica Benedetti, nata l'8 maggio 2000.

Assume la reclamante Società, che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare che la calciatrice Benedetti, classe 2000, nella stagione sportiva 2014/2015 ha partecipato al campionato giovanissimi maschile e quindi, non potendo partecipare per limiti di età nella successiva stagione al campionato allievi maschile, è stata costretta a cambiare squadra in quanto la ASD Cjarlins Muzane non ha il settore femminile e quindi la calciatrice non avrebbe potuto giocare in alcuna categoria.

Da qui deriverebbe che la ASD Cjarlins Muzane non avrebbe diritto al pagamento del premio ex art. 96 NOIF.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l'annullamento della impugnata decisione di condanna al pagamento del premio di preparazione nella misura di euro 921,40.

La ASD Cjarlins Muzane, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Alla riunione del 14 novembre 2017 la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

Il reclamo deve essere rigettato.

Le deduzioni difensive della ASD UP Comunale Tavagnacco nulla afferiscono con il diritto al premio di preparazione.

Sono infatti irrilevanti i motivi per i quali la calciatrice ha cambiato squadra nella stagione sportiva 2015/2016.

Non v'è infatti dubbio che la Società reclamante abbia beneficiato della preparazione apportata alla calciatrice dalla ASD Cjarlins Muzane.

E ciò non solo nel rispetto della normativa federale, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 96 NOIF, ma anche in ossequio al principio della parità di trattamento calciatori appartenenti settore maschile e a quello femminile.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, respinge il reclamo presentato dalla Società ASD UP Comunale Tavagnacco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN SISTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 1 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABBATE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.

Ordinanza.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 18 dicembre 2017.

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio